

Decreta

Articolo unico

La denominazione dell'Ospedale Umberto I di Caltagirone è mutata in Ospedale generale provinciale Salvatore e Saverio Gravina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 7 marzo 1975.

BONFIGLIO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - Addì 18 novembre 1975. Registro n. 1, foglio n. 122.

(124)

DECRETO PRESIDENZIALE 10 dicembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro urbano e dell'intero territorio del Comune di Milo.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947 n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944 n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Considerato che la Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, nella seduta del 25 ottobre 1966, ha deliberato con verbale n. 42 di sottoporre a vincolo il centro urbano nonché l'intero territorio del Comune di Milo, meglio descritti nella planimetria allegata al presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 nn. 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che il menzionato verbale n. 42, contenente, tra l'altro, l'elenco di cui al punto precedente, è stato pubblicato nell'Albo del Comune di Milo e depositato oltretutto nella segreteria del medesimo comune presso le sedi delle associazioni provinciali previste dalla legge n. 1497, nei modi prescritti dall'art. 2 ultimo comma della stessa legge;

Accertato che nessuna opposizione avverso il predetto verbale n. 42 è stata presentata entro i termini di cui all'art. 3 della citata legge n. 1497;

Considerato che il vincolo paesistico non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nel territorio vincolato di presentare alla competente Soprintendenza ai monumenti per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere, affinché le stesse vengano realizzate in modo armonico tale da inserirsi convenientemente nel paesaggio, evitando così di arrecare pregiudizio all'aspetto esteriore della località medesima;

Considerato che il centro abitato di Milo presenta un aspetto caratteristico, dovuto alla particolare conformazione plano-volumetrica del tessuto urbano che,

articolandosi sulle balze degradanti, offre un singolare susseguirsi di effetti scenografici e di prospettive di notevole interesse estetico per l'alternarsi di case, costruite secondo radicate costumanze locali, e di edifici e di chiese settecenteschi di valore storico artistico;

Constatato, altresì, che detto complesso consente, da numerosi punti di vista e da belvederi pubblici, il godimento di ampie visuali panoramiche verso l'Etna da una parte e verso la lontana costa ionica dall'altra;

Ritenuto, pertanto, che il centro urbano di Milo costituisce un insieme di cose immobili dal caratteristico aspetto, avente valore estetico e tradizionale, la cui nota essenziale è data dalla spontanea concordanza tra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerato, ancora, che il territorio comunale di Milo nella sua estensione, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, presenta particolari caratteristiche di bellezza naturale perchè ricco di pregi paesistici per il pittoresco degradare delle balze coltivate a vigneti e per la singolare conformazione del terreno costituito dalle affioranti colate laviche;

Considerato, inoltre, che detto territorio, da strade pubbliche urbane ed extraurbane, da piazzali e da pianure naturali esistenti ed accessibili al pubblico, consente il godimento di suggestive vedute panoramiche, veri quadri naturali, che si riscontrano e verso il magnifico scenario dell'Etna e verso il mare Ionio;

Considerato, infine, che i conii dei vulcani spenti, la vegetazione, consistente prevalentemente in piante ed essenze tipiche del luogo, e le imponenti e secolari colate laviche dell'Etna che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, nel loro insieme, rappresentando particolari conformazioni del terreno ed aspetti della natura, tra l'altro, riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo, posseggono il pregio della rarità che non può disgiungersi dagli altri cospicui caratteri intrinseci di bellezza naturale già più sopra descritti;

Ritenuto, pertanto, opportuno sottoporre a tutela paesistica il territorio predetto;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939 n. 1497 è dichiarato di notevole interesse pubblico il centro urbano nonché l'intero territorio comunale di Milo, il tutto meglio descritto nella allegata planimetria che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 42 della seduta della Commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche di Catania tenuta il 25 ottobre 1966, in aderenza a quanto dettato dall'art. 4 della citata legge 29 giugno 1939 n. 1497.

Art. 3

Una copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti competente, al Comune di Milo perchè venga affissa per tre mesi all'Albo pretorio del medesimo Comune.

Art. 4

Altra copia della predetta Gazzetta, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del Comune di Milo, dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai monumenti di Catania comunicherà alla Presidenza della Regione siciliana la data di affissione della sopra indicata Gazzetta ufficiale.

Palermo, 10 dicembre 1975.

BONFIGLIO

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
DI CATANIA

Verbale n. 42 del 25 ottobre 1966

L'anno millenovecentosessantasei il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 17, presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera del 12 ottobre 1966, si è riunita la Commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) S. Giovanni La Punta - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 2) Tremestieri - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 3) Trecastagni - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 4) Zafferana - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 5) Pedara - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 6) Viagrande - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 7) Milo - Vincolo paesistico del territorio comunale;

(Omissis)

Settimo argomento: vincolo paesistico nel territorio comunale di Milo.

Sono presenti e votanti i signori:

- 1) on.le prof. avv. Orazio Condorelli - presidente;
- 2) dott. ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai Monumenti della Sicilia Orientale - V. presidente;
- 3) avv. Filippo Ielo - presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Catania - componente;
- 4) prof. Roberto Rimini - rappresentante dell'Associazione provinciale dei professionisti e artisti di Catania - componente;
- 5) ing. Alfio Faro - rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali di Catania - componente;
- 6) dott. Lorenzo Leonardi - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori di Catania - componente.

Funge da segretario il prof. Guglielmo Tasca della Soprintendenza ai Monumenti di Catania.

Assente, benchè regolarmente invitato con lettera raccomandata del 12 ottobre 1966 il Sindaco del Comune di Milo.

La Commissione

Considerato che il complesso urbano di Milo presenta un aspetto caratteristico dovuto alla particolare conformazione piano-volumetrica del tessuto urbano che, articolandosi sulle balze degradanti, offre un singolare susseguirsi di effetti scenografici e di prospettive di interessante valore estetico per l'alternarsi di case, costruite secondo radicate costumanze locali, e di edifici e di Chiese settecenteschi di valore storico-artistico; che esso consente, inoltre, il godimento, da numerosi punti di vista e da belvedere pubblici di visuali panoramiche verso l'Etna, da una parte, e verso la lontana costiera ionica, dall'altra, per cui detto centro urbano costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale di cui nota essenziale è la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerato che il territorio comunale di Milo costituisce nella sua estensione, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezza panoramica perchè ricco di pregi paesistici, consente il godimento di ampie vedute panoramiche che da una parte si estendono verso il magnifico scenario dell'Etna e, dalla altra, seguendo le balze degradanti coltivate a vigneti, verso la lontana costiera ionica i quali costituiscono quadri naturali vi-

sibili e godibili da strade pubbliche urbane ed extraurbane, da piazze e da pianori naturali esistenti ed accessibili al pubblico;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre cospicui caratteri di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali, richiamano le prime ere geologiche, i conici vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabile soltanto nella località del circondario etneo,

Delibera

alla unanimità dei presenti, di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1 n.ri 3 e 4 della legge 23 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 n.ri 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 tutta la estensione del territorio comunale di Milo.

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 19,30.

Il Presidente:

on. prof. avv. Orazio Condorelli

(125)

DECRETO 26 novembre 1975.

Autorizzazione alla Banca di Credito Popolare di Siracusa ad effettuare presso lo sportello all'interno dello stabilimento Sincat operazioni bancarie limitatamente alla società ed ai dipendenti.

L'ASSESSORE DELEGATO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il D.L. C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il D.A. n. 53004 del 23 gennaio 1973 con il quale la Banca di Credito Popolare di Siracusa è stata autorizzata ad istituire un servizio di cassa all'interno dello stabilimento industriale Sincat per sopperire alle necessità giornaliere di cassa dello stesso, con esclusione di qualsiasi altra attività ed in particolare la raccolta del risparmio;

Vista l'istanza della citata « Popolare » dell'11 luglio 1975 con la quale si chiede l'autorizzazione ad abilitare lo sportello presso la Sincat ad effettuare tutte le operazioni bancarie in favore della stessa e dei propri dipendenti;

Vista la lettera della Ragioneria generale della Regione n. 51098 del 9 agosto 1975 con la quale è stato chiesto alla Banca d'Italia, Vigilanza sulle aziende di credito, il parere di cui all'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 7 settembre 1972;

Vista la lettera della Banca d'Italia n. 153499 del 1 novembre 1975 con la quale si esprime parere favorevole in ordine alla richiesta della « Popolare » di Siracusa;

Ritenuto di potere aderire alla richiesta della predetta Azienda di credito in quanto il servizio da espletare comporta vantaggi di ordine economico-sociale;

Decreta

Articolo unico

A parziale modifica del D.A. n. 53004 del 23 gennaio 1973 la Banca di Credito Popolare di Siracusa è autorizzata, in aggiunta a quanto disposto col predetto d